

STATUTO AEC ITALIA

(approvato dal Congresso di Milano del 25 maggio 2024)

TITOLO I

Scopi e mezzi d'azione

Art. 1

E' costituita tra tutti coloro che accettano il presente Statuto un'Associazione che viene denominata "Associazione Europea Ferrovieri (Association Européenne des Cheminots e da qui l'acronimo A.E.C.), con sede presso il domicilio del Presidente pro-tempore, che si propone di raggruppare tutti i ferrovieri, e non, che desiderano collaborare alla creazione di una Europa Unita dei Cittadini.

L'Associazione si ispira ai principi contenuti nell'Appello ai ferrovieri di tutti i paesi d'Europa diramato da Milano nel maggio del 1961 che costituisce la base degli scopi sociali dell'Associazione Europea Ferrovieri che fu creata a Torino il 23 luglio 1961, di cui al "Processo verbale dell'Assemblea Generale costitutiva dell'Associazione Europea Ferrovieri" e al relativo Statuto del quale intende essere la continuazione.

L'Associazione è indipendente da partiti politici e organizzazioni sindacali. Non ha scopo di lucro ed ha una durata illimitata.

Art. 2

Gli scopi sociali dell'Associazione sono:

- approfondire tra i ferrovieri, e non, la conoscenza dei pro-

blemi Europei e quelli delle vie e dei metodi più idonei per pervenire nel più breve tempo possibile alla realizzazione di un'integrazione sociale, economica e politica dell'Europa;

- svolgere un'azione amichevole e sociale atta a favorire tra il personale delle Imprese Ferroviarie e dei Gestori Ferroviari, Italiani ed Europei, e tra coloro che, pur non impegnati nel sistema ferroviario, condividono e attivano iniziative mirate ad un sempre maggiore sviluppo di un concreto spirito Europeo;

- collaborare attivamente, con le Istituzioni Italiane e Europee, con i Movimenti Europeistici e con le Associazioni che condividono gli stessi scopi ed ideali, alla realizzazione del fine comune; porre in essere tutte le iniziative necessarie atte a favorire la solidarietà verso le Comunità di quei Paesi Europei più in difficoltà rispetto agli altri, sia nel settore trasporti e sia in ambito sociale, in linea con il riconoscimento dell'ASSOCIAZIONE EUROPEA FERROVIERI (Association Européenne des Cheminots A.E.C.) da parte degli organismi O.N.U.

TITOLO II

Soci

Art. 3

I Soci dell'Associazione Europea Ferrovieri sono:

a) Soci effettivi (*): sono tali tutti i ferrovieri in attività di servizio o a riposo di tutte le Aziende ferroviarie Italiane ed Europee, comprese le Aziende di trasporto ferroviarie

in concessione e delle Aziende di trasporto a esse collegate.

b) Soci Collettivi e Sostenitori: sono tali le Istituzioni/Associazioni e coloro, di qualsiasi estrazione di categoria, lavoratori e pensionati, che, condividendo gli ideali e gli obiettivi dell'Associazione Europea Ferrovieri, danno la loro adesione annuale all'Associazione. I Soci Collettivi sono ammessi dopo la stipula di apposite Convenzioni (Istituzioni/Associazioni) da firmarsi a cura del Presidente o suo Delegato o dietro richiesta scritta da presentare nei singoli Consigli Regionali di pertinenza;

c) Soci onorari o benemeriti: sono tali coloro ai quali viene conferito tale titolo onorifico dal Consiglio Nazionale.

(* I Soci effettivi di cui al punto a) e b) possono essere investiti delle cariche sociali.

Art. 4

Al Socio, all'atto della sua iscrizione all'Associazione Europea Ferrovieri, viene rilasciata una tessera dietro versamento di una quota annua; l'ammontare della quota è determinata dal Consiglio Nazionale a maggioranza semplice. L'iscrizione all'Associazione Europea Ferrovieri, per i soci che ne fanno richiesta dovrà essere presentata alla Sezione Regionale di interesse. L'iscrizione è, dunque, subordinata al parere della Consiglio Regionale a cui viene richiesta l'iscrizione, che dopo averne vagliate i requisiti morali e professionali, ne risponderà ai fini della legalità dell'iscrizione, al Consi-

glio Nazionale.

Art. 5

In caso di gravi inadempienze ai propri doveri, per atti contrari agli scopi dell'Associazione o che a essa rechino comunque danno, il Socio può essere deferito, dal Consiglio Nazionale, dal Consiglio Regionale, dal Presidente o dal Segretario Nazionale, al Collegio dei Probiviri Nazionale, che può proporre, dopo averne vagliate opportunamente le ragioni, al Consiglio Nazionale l'eventuale temporanea sospensione o la decadenza dalla qualità di Socio. Contro il successivo provvedimento del Consiglio Nazionale non è ammesso ricorso.

Per i comportamenti negativi/lesivi di un componente AEC contro altri componenti o contro l'Associazione, si rimanda anche al Codice Etico AEC.

Art. 6

I Soci dell'Associazione Europea Ferrovieri sono liberi di iscriversi, a titolo personale, a ogni movimento di azione Europeistica.

TITOLO III

Organi della Sezione Italiana

Art. 7

Gli Organi dell'Associazione Europea Ferrovieri sono:

- a) il Congresso Nazionale;
- b) il Consiglio Nazionale;
- c) la Segreteria Nazionale;

- d) il Collegio Nazionale dei Sindaci;
- e) il Collegio Nazionale dei Probiviri;
- f) il Congresso Regionale;
- g) il Consiglio Regionale;
- h) la Segreteria Regionale;
- i) l'Assemblea Provinciale;
- J) la Segreteria Provinciale;
- k) il Comitato di Zona o d'Impianto.

TITOLO IV

Il Congresso Nazionale

Art. 8

Il Congresso Nazionale è sovrano. Le decisioni da esso assunte non possono essere confutate da alcuno. E' composto, con diritto al voto, dai Delegati Regionali nella misura di uno ogni trenta soci o frazione superiore a quindici.

Partecipano, inoltre, con il solo diritto di parola, se non delegati, i membri uscenti del Consiglio Nazionale, Segretari Regionali compresi.

Il Congresso:

1) elegge 10 Consiglieri Nazionali, i Delegati alle Rappresentanze all'Estero, il Collegio nazionale del Sindaci composto da 3 membri, il Collegio del Probiviri composto da 3 membri e delibera sui rendiconti dell'esercizio finanziario alla data del Congresso;

2) approva o modifica, a maggioranza dei tre quarti dei De-

legati presenti o rappresentati per delega, lo Statuto dell'Associazione su proposte, ratificate e non, dal Consiglio Nazionale;

3) approva, a maggioranza assoluta dei Delegati presenti o rappresentati per delega, il programma di massima dell'Associazione per il triennio successivo.

Il Congresso è il solo organo che può decidere lo scioglimento volontario dell'Associazione Europea Ferrovieri. Per decretare lo scioglimento sarà necessaria una maggioranza dei tre quarti dei Delegati presenti o rappresentati per delega. In Congresso, ogni delegato ha diritto a un voto e può rappresentare un solo delegato assente.

Art. 9

Il Congresso è indetto, in via ordinaria, ogni tre anni e, in via straordinaria quando ne facciano richiesta scritta almeno tre quarti dei Soci, o quando ne ravvisi la necessità il Consiglio Nazionale a maggioranza dei tre quarti. In ogni caso la convocazione del Congresso dovrà avvenire non prima di un anno e non oltre i tre anni dal precedente.

Art. 10

La convocazione del Congresso è fatta dal Segretario Nazionale, per il tramite dei Segretari Regionali. La convocazione straordinaria deve essere effettuata, entro i tre mesi dalla data richiesta e deve rendere noti i motivi all'origine della richiesta stessa.

Art. 11

In occasione del Congresso, sia ordinario e sia straordinario, tutte le cariche Nazionali di nomina elettiva, esclusi i Segretari Regionali, s'intendono decadute.

Art. 12

Il Congresso Nazionale elegge, a maggioranza semplice, la Commissione elettorale. Il Congresso, tranne i casi previsti dal presente Statuto, delibera a maggioranza semplice dei Delegati presenti o rappresentati per delega.

Art. 13

Qualora avvengano vacanze per dimissioni, decadenza o altro grave motivo, fra i componenti il Consiglio Nazionale, nel Collegio dei Sindaci, nel collegio dei Probiviri o fra i Delegati al Congresso europeo, ha diritto a subentrare il primo dei non eletti purché, al momento della vacanza, persistano i requisiti di cui al precedente Art. 3.

Ove si dovesse verificare, una vacanza per dimissioni, decadenza o altro motivo grave, di un Consigliere o di un Socio cui sia stato conferito un incarico dal Consiglio Nazionale, nella prima riunione utile, lo stesso Consiglio Nazionale potrà provvedere a riaffidare l'eventuale incarico ad interim ad altro componente dello stesso organo in cui si è verificata la vacanza.

Art. 14

Tutte le cariche sono gratuite. Il Consiglio Nazionale potrà

stabilire, compatibilmente con le disponibilità, la misura di eventuali rimborsi per la rappresentanza dell'Associazione Europea Ferrovieri sia in Italia e sia all'Estero, a componenti del Consiglio Nazionale o a persone all'uopo designate dallo stesso.

TITOLO V

Il Consiglio Nazionale

Art. 15

Il Consiglio Nazionale è composto di 10 Consiglieri Generali, eletti dal Congresso Nazionale, e dai Segretari Regionali.

Il Consiglio Nazionale tutto, dopo il Congresso, nomina nella prima riunione utile dalla sua elezione, e tra i suoi 10 componenti eletti dal Congresso Nazionale, il Presidente, il Segretario Nazionale, il Tesoriere Nazionale, il Vice Presidente, il Segretario Nazionale Aggiunto, e affida eventuali altri incarichi ritenuti utili agli obiettivi dell'Associazione Europea Ferrovieri. Il Consiglio Nazionale è l'unico organo abilitato ad affidare gli incarichi ai Consiglieri Generali. Tale affidamento viene effettuato a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto. Su richiesta del Consiglio Nazionale possono essere invitati a partecipare alle riunioni dello stesso Consiglio Nazionale, a solo titolo consultivo, il Collegio dei Sindaci Revisori, il Collegio dei Probiviri, gli ex Presidenti, gli ex Segretari Generali e i Soci fondatori.

Il Consiglio Nazionale affida gli incarichi negli altri setto-

ri di attività; nomina le Commissioni; modifica il Regolamento Interno di attuazione dello Statuto e il Regolamento Elettorale; fissa a maggioranza semplice le quote sociali; esercita il controllo sull'operato dei rappresentanti nazionali sia in Italia che in Europa e tramite la Segreteria Nazionale vigila sull'operato e sulla correttezza di gestione delle Segreterie Regionali; ottempera a tutti gli altri compiti demandatigli dal presente Statuto .

Il Consiglio Nazionale ha facoltà di nominare, con una maggioranza superiore al 50% degli aventi diritto al voto il Presidente Onorario, che viene scelto fra le persone che abbiano ricoperto con dignità e dedizione, incarichi nell'ambito dell'Associazione o che abbia acquisito particolari meriti in campo Europeistico e si sia distinto per precedenti attività nella vita sociale. Il Presidente Onorario non ha diritto al voto.

Art. 16

La Segreteria Nazionale è composta dal Segretario Nazionale, dal Tesoriere e dal Segretario Nazionale Aggiunto. Possono essere convocati dalla Segreteria Nazionale, in base alle necessità previste di volta in volta dal programma dei lavori, altri membri del Consiglio Nazionale, i Consiglieri Regionali di settore, o qualunque altro Socio che possa essere ritenuto utile in relazione, a specifiche esperienze professionali. Essi non hanno diritto di voto.

Art. 17

Il Consiglio Nazionale si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno e in via straordinaria quando ne faccia richiesta la metà più uno dei membri il Consiglio Nazionale. La convocazione è fatta dal Segretario Nazionale o dal Presidente in maniera telematica tracciabile (e-mail, WhatsApp, SMS, Fax e simili) almeno quindici giorni prima della data fissata. Il Consiglio Nazionale oltre che in presenza può essere svolto online o in modalità mista.

Art. 18

Le riunioni del Consiglio Nazionale sono valide, in prima convocazione, se è presente la metà più uno dei Consiglieri; in seconda convocazione, da tenere non prima di un'ora dalla precedente, qualunque sia il numero dei presenti. Il numero dei presenti per deliberare non può essere inferiore ad 1/3 degli aventi diritto al voto.

Art. 19

Il Consigliere Nazionale che senza giustificato motivo non interviene ad almeno tre sedute consecutive del Consiglio Nazionale è da questo dichiarato decaduto. Potrà essere sostituito dal primo dei non eletti dallo stesso Consiglio Nazionale.

Art. 20

Il Consiglio Nazionale delibera sempre a maggioranza semplice dei presenti, ad eccezione dei casi contemplati dal presente Statuto. In caso di parità di voti, il punto in discussione

viene rinviato alla riunione di Consiglio Nazionale successivo. Non è ammesso deliberare su argomenti che non siano posti all'ordine del giorno, o se non vi è il consenso di almeno i 2/3 dei presenti il Consiglio Nazionale, aventi diritto al voto.

Il voto dei Consiglieri eletti dal Congresso è diretto e personale, mentre i Segretari Regionali impossibilitati a partecipare devono essere rappresentati dal loro Aggiunto o da altro Socio effettivo della propria Regione all'uopo designato.

Il Consiglio Nazionale su proposta del Presidente o del Segretario Nazionale, a maggioranza semplice, può affidare incarichi temporanei e particolari per competenze professionali ad altri Soci della Sezione Italiana. Essi pur partecipando alle riunioni del Consiglio Nazionale, se invitati, non hanno diritto di voto.

I verbali delle riunioni del Consiglio sono firmati dal Presidente e dal Segretario Nazionale o, in loro mancanza, dai loro sostituti e dal Segretario della riunione.

La carica di Consigliere Nazionale eletto dal Congresso Nazionale è cumulabile con quella di Segretario o Consigliere Regionale o con qualsiasi incarico Europeo.

TITOLO VI

Le Cariche dell'Associazione

Art. 21

Il Presidente ha la firma per tutte le operazioni sociali,

escluse quelle contabili, e la legale rappresentanza dell'Associazione Europea Ferrovieri, con facoltà di agire o resistere in giudizio per conto dell'Associazione su mandato del Consiglio Nazionale, e di nominare allo scopo avvocati e procuratori; presiede le adunanze del Consiglio Nazionale; cura i rapporti con l'Estero e svolge tutte le altre funzioni demandategli dal Consiglio Nazionale. Rappresenta l'Associazione Europea Ferrovieri in tutte le manifestazioni e nei rapporti con Enti e altri, sia Italiani e sia Esteri.

Esercita l'alta sorveglianza sulle attività svolte da tutti gli altri Organi Sociali fornendo, all'occorrenza, linee guida d'indirizzo e/o di richiamo affinché le stesse rimangano sempre rispettose degli scopi statutari dell'Associazione.

Art. 22

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di suo impedimento temporaneo; svolge le funzioni delegategli espressamente dal Presidente e, in via normale collabora con lo stesso per l'assolvimento dei propri compiti.

Art. 23

Il Segretario Nazionale coordina l'attività della Segreteria Nazionale, dei Consiglieri Nazionali e dei Segretari Regionali. Convoca la Segreteria Nazionale in via ordinaria almeno due volte l'anno e in via straordinaria tutte le volte che si renda necessaria la collegialità operativa.

Cura i rapporti con l'Estero; svolge tutte le funzioni deman-

dategli dal Consiglio Nazionale; predispone il rendiconto dell'attività svolta dalla Sezione Italiana da presentare al Congresso, presiede le riunioni del Consiglio Nazionale insieme al Presidente, vista i mandati del Tesoriere Nazionale.

Art. 24

La Segreteria Nazionale ha il compito di assumere tutte le iniziative necessarie per attuare le delibere del Consiglio Nazionale. In particolare, verifica l'attività svolta dai Consiglieri con incarichi nazionali e dalle Segreterie Regionali; formula le proposte e le risoluzioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale.

La Segreteria Nazionale è convocata dal Segretario Nazionale, che ne presiede le riunioni; all'uopo possono essere convocati altri Consiglieri Nazionali in base alle necessità previste di volta in volta dal programma dei lavori, i Consiglieri Regionali di settore, Soci o chiunque altro, possa essere, utile, al raggiungimento degli scopi prefissati dal Consiglio Nazionale. Le decisioni assunte in forma collegiale, dalla Segreteria Nazionale, sono vincolanti per tutte le strutture dell'Associazione e possono essere modificate solo dal Consiglio Nazionale nella prima riunione utile. Oltre che in presenza la Segreteria Nazionale può riunirsi anche on-line o in modalità mista.

Art. 25

Il Tesoriere Nazionale predispone il rendiconto amministrativo

dell'attività dell'Associazione Europea Ferrovieri, da presentare al Consiglio Nazionale e al Congresso; tiene il registro delle entrate e delle spese della gestione nazionale; effettua queste ultime su autorizzazione del Segretario Nazionale il quale ne vista i mandati; cura un report nazionale del tesseramento dei soci fatto dalle Strutture Regionali; riscuote gli introiti di competenza nazionale; compila annualmente il rendiconto finanziario dell'Associazione, da fare approvare dal Consiglio Nazionale. Sovrintende alla legalità contabile delle Segreterie Regionali attraverso la verifica dei bilanci e delle delibere.

Art. 26

Il compito di diffondere, con ogni mezzo a sua disposizione, le informazioni inerenti, l'attività dell'Associazione sul piano Nazionale ed Europeo, di curare l'immagine dell'Associazione, d'intesa con il Presidente e il Segretario Nazionale, è affidato a socio(i) disponibile(i) e capace(i) di utilizzare proficuamente i social e il web. La competenza alla formalizzazione dell'incarico è demandata al Consiglio Nazionale.

Art. 27

Il Collegio Nazionale dei Sindaci si compone di tre membri effettivi, tra i quali viene eletto un Presidente, nonché due supplenti.

Il Collegio ha la vigilanza contabile e il controllo generale

sull'amministrazione autonoma delle Strutture Regionali. Partecipa, a titolo consultivo, alle sedute del Consiglio Nazionale.

A mezzo, del suo Presidente, riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo al Consiglio Nazionale e risponde della sua azione dinanzi al Congresso.

I Sindaci, alla scadenza del loro mandato, possono essere rieletti a tale incarico. In caso d'impedimento o dimissioni di uno dei Sindaci effettivi, subentrerà il Sindaco supplente più anziano d'età.

Art. 28

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi, tra i quali viene eletto un Presidente. E' l'unico organo di magistratura interna che decide sulla proponibilità dei ricorsi e si esprime in materia di espulsione dei soci determinandone la sanzione da proporre al Consiglio Nazionale, dirime eventuali conflitti di competenza tra i vari organi dell'Associazione Europea Ferrovieri. La presentazione dei ricorsi e il funzionamento del Collegio sono disciplinati dal Regolamento interno.

I probiviri, alla scadenza del loro mandato, possono essere rieletti a tale incarico per una sola volta.

Art. 29

Le cariche dei membri del Collegio Nazionale dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri sono incompatibili con quelle di Consi-

gliere Nazionale e di Consigliere Regionale.

TITOLO VII

Il Congresso Regionale

Art. 30

Il Congresso Regionale è indetto, in via ordinaria, ogni tre anni.

Il Congresso Regionale provvede:

- a) ad eleggere i Delegati al Congresso Nazionale dell'Associazione Europea Ferrovieri nella misura di uno ogni cinquanta iscritti o frazione superiore a venticinque di cui al punto a) dell'Art 3, del presente Statuto, che siano in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno precedente riferito alla media degli ultimi tre anni di cui all'Art. 8;
- b) a fissare il numero dei componenti fino ad un massimo di 11 ed eleggere i Consiglieri Regionali.

Il Congresso Regionale di una Segreteria Regionale con un numero di iscritti superiore a 50 ha facoltà, di concerto con la Segreteria Nazionale, di nominare il Collegio dei Sindaci Revisori formato da tre membri. I suoi compiti sono quelli previsti dall'Art. 28.

Il Congresso Regionale è indetto dal Segretario Regionale uscente almeno un mese prima del Congresso Nazionale.

Il Congresso Regionale è composto dai soci della sede regionale o loro delegati. Possono partecipare, se non delegati,

con il solo diritto di parola, i Consiglieri Regionali uscenti ed eventuali rappresentanti Nazionali e delle Regioni.

La convocazione del Congresso Regionale è fatta dal Segretario Regionale uscente tramite i Segretario Provinciali di Zona se attivi. Questi ultimi indiranno, almeno trenta giorni prima della data fissata per il Congresso Regionale, l'Assemblea dei Soci per eleggere i Delegati al Congresso medesimo, sempre nella misura di cui al precedente punto a) .

Art. 31

Il Congresso Regionale può essere convocato in via straordinaria quando ne facciano richiesta scritta almeno tre quarti dei Soci. La convocazione straordinaria deve essere fatta entro tre mesi dalla data richiesta, rendendo noti i motivi all'origine della richiesta stessa.

Art. 32

Il Congresso Regionale elegge a maggioranza semplice la Commissione Elettorale. Nel Congresso Regionale è ammesso il voto per delega. Ciascun socio non può avere più di una delega. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti o rappresentati per delega. Nelle Regioni dove il numero dei soci non è rilevante si soprassiede e, a discrezione del Segretario Regionale, si potrà tenere un'unica assemblea dei Soci della Regione con l'elezione diretta dei Delegati al Congresso Nazionale.

TITOLO VIII

Il Consiglio Regionale

Art. 33

Il Consiglio Regionale è riconvocato subito dopo il Congresso per affidare gli incarichi. Il Consiglio è composto dai membri eletti dal Congresso Regionale. Nomina tra i suoi membri il Segretario Regionale, e il Segretario Amministrativo; attribuisce le altre cariche inerenti alle varie branche di attività nell'ambito Regionale, esercita il controllo sull'operato dei Responsabili Provinciali, di Zona e dell'Impianto. Il Consiglio Regionale è responsabile del perseguimento degli scopi dell'Associazione nella/e Regione/i di competenza ed ha facoltà di istituire sezioni di soci nell'ambito delle province e degli impianti della Regione.

Alle riunioni del Consiglio Regionale partecipano, a titolo consultivo, i Consiglieri Generali della Sezione Regionale di appartenenza, se convocati.

Art. 34

Il Consiglio Regionale si riunisce, su convocazione del Segretario Regionale in via ordinaria almeno due volte l'anno e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta, la metà più uno, dei Consiglieri o quando il Segretario Regionale ne ravvisi l'opportunità.

La convocazione va fatta mediante comunicazione tracciabile (e-mail, SMS, WhatsApp, ...) da inviare ai Consiglieri Regionali almeno dieci giorni prima della data fissata.

Nella stessa comunicazione deve essere specificato l'ordine del giorno dei lavori.

Il Consiglio Regionale può essere svolto anche on-line o in modalità mista.

Art. 35

Le riunioni del Consiglio Regionale sono valide, in prima convocazione, se sono presenti la metà più uno dei Consiglieri; in seconda convocazione, da tenere non prima di un'ora della precedente, qualunque sia il numero dei presenti. Il numero dei presenti, utili per deliberare, non può essere inferiore a 1/3 degli aventi diritto al voto.

Art. 36

Il Consiglio Regionale delibera a maggioranza semplice dei presenti. I verbali delle riunioni del Consiglio Regionale sono firmati dal Segretario Regionale, al quale spetta di presiedere il Consiglio, e dal Consigliere che fungerà da Segretario nelle riunioni .

Art. 37

Il Consiglio Regionale , con decisione presa a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri Regionali presenti e votanti, può deliberare per comprovati motivi, la sospensione di un Segretario Provinciale, di Zona o d'Impianto dal suo incarico, adottando contemporaneamente tutte le opportune misure del caso, nel rispetto delle norme previste dal presente Statuto, mettendone a conoscenza la Segreteria Nazionale. La convoca-

zione è fatta mediante comunicazione tracciabile, da inviare ai Consiglieri Regionali almeno dieci giorni prima della data fissata. Nella stessa comunicazione deve essere specificato l'ordine del giorno dei lavori.

TITOLO IX

Le Cariche Regionali

Art. 38

Le cariche Regionali, che dovranno essere rinnovate almeno un mese prima del mese in cui si terrà il Congresso Nazionale, sono incompatibili con le cariche Nazionali ed Europee.

Gli incarichi di partecipazione a Commissioni Regionali, o altro incarico di studio, sono invece compatibili con le cariche Nazionali ed Europee.

Art. 39

E' compito del Segretario Regionale in carica indire il Congresso Regionale, in tempo utile, affinché possano essere compiuti, nei tempi prescritti, gli adempimenti di cui al precedente Art. 38.

Art. 40

Il Segretario Regionale, eletto dal nuovo Consiglio Regionale, comunicherà le nuove cariche al Segretario Nazionale ed al Presidente entro 15 giorni dalla data di celebrazione del Congresso Regionale.

Art. 41

Le cariche di Segretario Provinciale, di Segretario di Zona e

Segretario d'Impianto, di norma, non sono cumulabili con la carica di Consigliere Regionale.

Art. 42

Il Segretario Regionale è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni, del Consiglio Nazionale, per quanto riguarda la sua Regione e del suo Consiglio Regionale; predispone la relazione da presentare al Congresso Regionale sull'attività svolta.

Il Segretario Regionale promuove e coordina l'attività associativa su base regionale e riferisce opportunamente al Segretario Nazionale, sulle iniziative prese.

In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Consigliere Regionale più anziano. In caso di dimissioni, il Segretario Regionale sarà sostituito a cura del Segretario Nazionale, fino alla prima riunione utile del Consiglio Regionale, che dovrà provvedere alla sostituzione.

Art. 43

Il Segretario Amministrativo Regionale tiene il registro delle entrate e delle spese della Sezione Regionale; cura il tesseramento dei soci e tiene aggiornato il relativo libro dei Soci e il libro contabile Regionale; riscuote le somme introitate ed effettua i pagamenti di competenza della Sezione Regionale su indicazione del Segretario Regionale che ne vista i mandati, compila annualmente il rendiconto finanziario della Sezione Regionale che dopo l'approvazione del Consiglio Regionale

sarà inviata alla Tesoreria Nazionale nei tempi stabiliti. Il Segretario Nazionale può chiedere copia del verbale della riunione al Segretario Regionale. Le spese per le varie attività sono deliberate a maggioranza semplice dal Consiglio Regionale.

Art. 44

I Segretari Provinciali o di Zona svolgono tutte le funzioni loro demandate dal Segretario Regionale nell'ambito delle proprie giurisdizioni. Essi rispondono al Segretario Regionale sia per la parte organizzativa, sia per quella contabile.

Art. 45

Il Segretario d'Impianto svolge, nel proprio ambito, le stesse funzioni del Segretario Provinciale o di Zona. Egli fa capo, ove esista, al Segretario Provinciale o di Zona e, in mancanza di questi, direttamente al Segretario Regionale, al quale risponde sia per la parte organizzativa, sia per la parte contabile.

Art. 46

I Segretari Provinciali, di Zona e d'Impianto, qualora il rispettivo Congresso abbia eletto il corrispondente Direttivo, sono eletti dai Soci della propria giurisdizione durante le Assemblee precongressuali su proposta del Segretario Regionale che provvederà ad informare di tali nomine il Segretario Nazionale.

TITOLO X

Vertenze Elettorali

Art. 47

A dirimere le vertenze elettorali di ogni livello a grado, sono competenti le Commissioni verifica poteri elette dal Congresso e dalle Assemblee precongressuali.

TITOLO XI

Finanze a Patrimonio

Art. 48

Il patrimonio sociale della Associazione Europea ferrovieri è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili che dovessero divenire proprietà della stessa;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Art. 49

Le entrate dell'Associazione Europea Ferrovieri sono costituite:

- a) dalle quote sociali, aggiornabili, anno per anno, dal Consiglio Nazionale, che stabilisce la quota percentuale da versare a livello Nazionale;
- b) da contribuzioni varie versate sia da soci che da non soci (Enti, Associazioni, Istituzioni pubbliche e private comprese).

Art. 50

L'Associazione risponde unicamente delle obbligazioni assunte, nei limiti delle competenze e dei fini statutari, tramite il proprio Presidente che, su mandato del Consiglio Nazionale, legittimamente può rappresentarla di fronte a terzi e all'Autorità giudiziaria.

Il potere di disporre, dei fondi sociali, presso gli Istituti di credito è attribuito al Segretario Nazionale e al Tesoriere. Tutte le funzioni presso detti Istituti sono devolute al Segretario Nazionale e al Tesoriere con firma disgiunta.

Art. 51

Le Sezioni Regionali e le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non possono, per qualsiasi titolo e causa, chiedere di esserne sollevate dalla Segreteria Nazionale.

La rappresentanza delle Sezioni Regionali nei confronti degli Istituti di credito è esercitata d'intesa dal loro Segretario Regionale e dal loro Segretario Amministrativo mettendo di ciò a conoscenza la Segreteria Nazionale.

Art. 52

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno .

Nell'ultima sessione ordinaria, il Consiglio Nazionale approva il bilancio preventivo per l'anno solare successivo. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Tesoriere deve aver compilato il bilancio consuntivo, che dovrà essere sottoposto all'esame del

Consiglio Nazionale nella sua prima riunione utile, dopo aver ottenuto il visto del Collegio Nazionale dei Sindaci.

Art. 53

Le Sezioni Regionali hanno l'obbligo di compilare annualmente il bilancio che dovranno rimettere copia, controfirmata dagli eventuali Sindaci e dal Consiglio Regionale, al Tesoriere Nazionale entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello cui il bilancio medesimo si riferisce.

Il Tesoriere Nazionale ha facoltà di verificare unitamente al Segretario Nazionale, può intervenire per risolvere problemi legati a gravi inadempienze contabili e/o Istituzionali.

TITOLO XII

Modifiche allo Statuto

Art. 54

Le modifiche allo Statuto dell'Associazione Europea Ferrovieri possono essere proposte soltanto dalle Segreterie Regionali, su deliberazione dei propri Consigli Regionali.

Le proposte di modifica devono essere inviate al Segretario Nazionale almeno due mesi prima della convocazione del Congresso Nazionale.

Sul merito delle proposte e sulla loro presentazione al Congresso Nazionale decide il Consiglio Nazionale nell'ultima riunione che precede il Congresso.

Le proposte di modifica approvate dal Consiglio Nazionale vengono sottoposte al Congresso esponendo anche quelle presentate

e non approvate chiarendone le motivazioni. Il Congresso può decidere di sottoporre a votazione anche quest'ultime.

Il Congresso si pronuncia sulle proposte di modifica allo Statuto a maggioranza di tre quarti dei votanti presenti e rappresentati per delega .

Non è ammessa altra procedura di modifica.

TITOLO XIII

Regolamento Interno

Art. 55

Il Regolamento Interno, dell'Associazione Europea Ferrovieri, stabilisce le norme di attuazione di quanto previsto dal presente Statuto.

Esso può essere modificato dal Consiglio Nazionale a maggioranza semplice.

TITOLO XIV

Disposizioni Finali

Art. 56

Il distintivo, la tessera di socio, la bandiera e l'emblema sociale dell'Associazione Europea Ferrovieri sono quelli stabiliti dal Regolamento Interno.

Art. 57

L'emblema sociale è il seguente: due cerchi blu concentrici, il cui interno è occupato dalla visione geografica dell'Europa con una "E" al centro e una ruota alata sopra di essa; fra i due cerchi è inserita la dicitura del nome dell' Associazione

Europea Ferrovieri tradotto in Francese "Association Européenne des Cheminots".

Art. 58

La bandiera dell'Associazione Europea Ferrovieri è la bandiera Europea con fondo blu a 12 stelle d'oro formanti un cerchio con al centro l'acronimo in Francese dell'Associazione Europea Ferrovieri in una ruota alata sovrapposta all'Europa. Eventuali modifiche dei colori sociali o dei loghi o nuovi simboli dell'Associazione possono essere integrati a maggioranza dei due terzi dal Consiglio Nazionale.

Art. 59

Lo scioglimento dell'Associazione Europea Ferrovieri può essere pronunciato solamente dal Congresso Nazionale, a maggioranza dei tre quarti dei Delegati presenti o rappresentati per delega.

In caso di scioglimento, il Congresso Nazionale delibera la destinazione e l'impiego del patrimonio dell'Associazione Europea Ferrovieri, sia della struttura Nazionale e sia delle strutture periferiche. Viene esclusa sempre una divisione fra i Soci.

Art. 60

Il presente Statuto, così come il Regolamento Interno, sono vincolanti per tutti i soci dell'Associazione Europea Ferrovieri, sin dalla data della loro approvazione.

Art. 61

Per quanto non previsto dal presente statuto, si rimanda alle possibili regole attuative presenti nel Regolamento Interno dell'Associazione o, in mancanza alle disposizioni legislative vigenti.

* * *